

**TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa

DA

SOCIETA' DEBITRICE

ricorrente

CONTRO

BANCA

resistente

Il Giudice dott.ssa Maria Iannone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/04/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che

- con ricorso ex art. 700 c.p.c. e decreto di fissazione udienza ritualmente notificato, la SOCIETA' DEBITRICE in persona del l.r.p.t. (d'ora in poi OMISSIS) ha chiesto "all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c.,

"Voglia, contrariis reiectis, -IN VIA PRINCIPALE: con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, ordinare e/o sospendere e/o revocare e/o comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, con rettifica della segnalazione da effettuarsi alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, e contestualmente fissare udienza di comparizione delle parti davanti a se' assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

-IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere ordinando e/o sospendendo e/o revocando e/o, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto disponendo per l'immediata rettifica della segnalazione da effettuarsi alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA come per legge";

- a sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha dedotto

"1) Sul fumus boni iuris. Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue.

Ordinanza, Tribunale di Prato Dott.ssa Maria Iannone del 21 aprile 2017

La fattispecie è da ricondurre alla giurisprudenza in merito secondo la quale, in base all'art. 125 c. 3 TUB ed alla Circolare 139/91 della Banca d'Italia (capitolo 2, sezione II, paragrafo), a banca deve preavvertire il cliente prima di procedere con la segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e ciò anche se si tratta di cliente non consumatore (ad es. cfr. sentenze Trib. Asti d.d. 25.06.15, Trib. Como, Trib. Verona d.d. 17.05.14, Trib. Locri d.d. 12.04.16, Trib. Foggia d.d. 15.11.14).

L'informativa, dunque, come motivato nella giurisprudenza sopra citata, non può che essere intesa come preventiva, essendo finalizzata a consentire al cliente anche di approntare i possibili rimedi in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Inoltre come chiarisce l'art. 470, del Codice di autodisciplina degli intermediari, detta comunicazione deve essere specifica e puntuale in modo da consentire al cliente, magari in relazione a uno specifico inadempimento, di evitarsi conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito.

A riprova dell'importanza di tale preavviso si pensi solo che nell'ipotesi di invio tramite posta ordinaria, anziché a mezzo raccomandata o altro strumento di trasmissione equivalente, l'intermediario rimane gravato dall'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario senza potersi avvalere della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (in questo senso ABF Milano 19.4.2013, n. 2083, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Nel caso concreto, dunque, risulta provato documentalmente che la BANCA ha segnalato la SOCIETA' "a sofferenza" alla Centrale Rischi della Banca d'Italia il 17.01.2017 (cfr.doc. 5 allegati mail Dott. OMISSIS) mentre la raccomandata della segnalazione inviata da BANCA all'esponente riporta la data successiva del 18.01.2017, peraltro spedita il 24.01.17 e ricevuta da SOCIETA' in data 27.01.2017 (cfr. doc. 3 e 4).

Peraltro, nel testo della comunicazione della segnalazione non vi neppure è traccia della valutazione complessiva della situazione finanziaria della società ricorrente che la Banca avrebbe dovuto effettuare prima della segnalazione (cfr. Cass. 15609/14).

Senza considerare che la normativa in materia cfr. 139/91 della Banca d'Italia capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 ammette che "...l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi dei singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire magari dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (in questo senso Cass. Sez. sentenza 7958/2009 richiamata dall'ordinanza del 14.10.2013 emessa da questo Tribunale di Prato, Dott.ssa Brogi, che per comodità di rintraccio si offre in copia - doc.9).

In conclusione il ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

2) Sul periculum in mora. Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "periculum in mora", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare quanto segue affermandone la chiara sussistenza.

Ed invero è notorio ed evidenziato da autorevole dottrina che l'effetto principale della comunicazione alla Centrale Rischi consiste nella segnalazione dell'impresa come inaffidabile per l'intero sistema creditizio, con la conseguenza per il "segnalato" della possibilità di vedersi esigere un rientro immediato dagli affidamenti già concessi oppure una revoca degli stessi con evidente difficoltà per il medesimo di ottenere nuovi finanziamenti, comportando l'impossibilità di continuare ad operare sul mercato.

Ordinanza, Tribunale di Prato Dott.ssa Maria Iannone del 21 aprile 2017

Sul punto si richiama anche la sentenza del Tribunale di Enna d.d. 15.10.15 solo perché riassume l'attuale prevalente giurisprudenza di merito secondo cui "... in ipotesi di illegittima segnalazione di uno stato di sofferenza alla Centrale Rischi, i caratteri della gravità e della irreparabilità del danno richiesti ai fini della tutela d'urgenza possano ritenersi sussistenti in re ipsa, per il solo fatto dell'avvenuta segnalazione, considerato che dalla segnalazione alla centrale deriva un serio e concreto pericolo, imminente ed irreparabile di danno:

a) all'immagine imprenditorial-professionale dell'azienda (cfr. Trib. Roma 22.02.2012),

*b) all'esercizio dell'azienda in termini di ridotta capacità di accesso al credito, dal momento che il soggetto "segnalato" viene percepito come "persona in stato di insolvenza", con conseguente restrizione nell'accesso al credito e pericolo per il regolare svolgimento dell'impresa. "Il periculum in mora è ravvisabile nella irreversibilità degli effetti connessi alla conseguente restrizione creditizia, non ristorabili con un risarcimento per equivalente". E' dunque di tutta evidenza la sussistenza del presupposto del periculum in mora considerato il pregiudizio imminente e irreparabile che l'istante subirebbe durante il tempo occorrente per far valere le sue ragioni in via ordinaria, trattandosi di lesioni a beni aventi contenuto e funzione non esclusivamente patrimoniali, quali l'iniziativa economica privata, il diritto al risparmio ed al credito bancario, nonché il diritto all'immagine ed alla reputazione. La segnalazione alla Centrale Rischi comporta danni, oltre che immediati, anche gravi ed irreparabili in quanto la **SOCIETA'** è oggi individuata quale "cattivo pagatore" con conseguente difficoltà di accesso a nuove linee di credito. Da qui pure si configura il cd pericolo nel ritardo" dato dalla permanenza del nominativo nella Centrale Rischi. ... 4)*

***Sull'azione di merito.** Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito. L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, anche all'immagine, nonché personali considerato che trattasi nel caso di specie di società in nome collettivo. L'illegittima segnalazione alla Centrale rischi determina come sta determinando un grave pregiudizio che comporta l'obbligo al risarcimento oltre che del danno patrimoniale anche del danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione dell'esponente da parte dei c.d. consociati in genere o delle categorie di imprese e soggetti con le quali il soggetto opera. E' comunque certa ed evidente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca che ha operato la segnalazione illegittima e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni (patrimoniali e no) cui la stessa è indubitabilmente tenuta";*

- si è costituita la **BANCA**, in persona del l.r.p.t., la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto ed ha chiesto "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, **IN VIA PRINCIPALE:** - rigettare il ricorso proposto, difettandone i presupposti di legge; **IN OGNI CASO:** - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa";

- all'esito della discussione il Tribunale ha riservato la decisione;

RITENUTO CHE

- il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla cancellazione del nominativo della ricorrente dall'archivio della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia è infondato e non merita accoglimento per difetto dei presupposti di legge per quanto di seguito si esporrà;

- la ricorrente intratteneva con l'istituto di Credito convenuto un rapporto di conto corrente n. OMISSIS, nonché un finanziamento chirografario n. OMISSIS, in ordine ai quali, per il secondo non provvedeva a versare i ratei alle scadenze stabilite tanto che alla data di chiusura del rapporto del 21 marzo 2017, si registrava un debito residuo pari ad € 100.696,29 di cui €

Ordinanza, Tribunale di Prato Dott.ssa Maria Iannone del 21 aprile 2017

63.451,50 in capitale a scadere ed € 37.239,79 per rate insolute e quanto al primo, alla data di chiusura del rapporto del 21.03.2017, un saldo debitore pari ad € 7.966,75 (circostanza documentata da entrambe le parti in modo conforme nelle rispettive produzioni e non oggetto di contestazione);

- **deve accertarsi, quindi, se la predetta segnalazione sia stata illegittima** – sì da far ipotizzare un illecito della resistente, fonte di responsabilità (*fumus boni iuris*) – **ed idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto interessato** (*periculum in mora*);

- Prima di esaminare l'esistenza nella fattispecie in oggetto di entrambi i requisiti previsti per la concessione della tutela cautelare, è opportuno accennare alla esatta collocazione del servizio di Centrale dei rischi (ed alla relativa disciplina amministrativa) nell'ambito dell'ordinamento del credito, con specifico riferimento alle regole che le imprese bancarie e esercenti attività finanziaria devono rispettare per immettere nel circuito informativo dati su clienti insolventi;

- L'ordinamento, nel consentire agli organi di controllo di emanare disposizioni “*per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni*” (art.53 T.U. bancario) e di assumere qualsiasi notizia utile per l'attività di vigilanza (art.51 T.U.) giustifica la creazione di strumenti informativi “in grado di accrescere la capacità (delle banche) di valutazione e di controllo della clientela”; e la sanzione nei confronti di soggetti che, al fine di ottenere finanziamenti, offrono una rappresentazione non veritiera delle proprie condizioni economiche implicitamente legittima l'accesso di tutte le banche alle informazioni raccolte;

- Su tali presupposti si fonda il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia al fine di raccogliere informazioni relative alle caratteristiche debitorie degli affidati nei confronti del sistema creditizio e di fornire alle istituzioni segnalanti, con cadenza mensile, un flusso informativo di ritorno sui singoli affidati (Delibera del CICR 29.3.94);

- I singoli operatori bancari e finanziari sono quindi tenuti, nell'ambito del corretto esercizio del credito, al censimento ed alla diffusione dei dati, pur nel rispetto – come accennato in precedenza – di precise regole di comportamento, la cui violazione giustifica la richiesta di tutela giurisdizionale finalizzata all'inibizione, nel caso concreto, dell'esercizio di tale attività.

Secondo le istruzioni a riguardo della Banca d'Italia (Circolare dell'11.2.1991, 14° aggiornamento, 29.04.2011, capitolo II, sezione II, paragrafi 5.1 e 5.2), nelle categorie delle sofferenze rientrano “tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita”;

- Gli interventi legislativi degli ultimi anni nella materia de qua sono stati poi diretti ad incidere sulle concrete modalità con le quali le banche intermediarie realizzano l'attività di centralizzazione dei rischi di credito (si pensi, per esempio, alla novella dell'art. 125 T.U.B. e alle norme in merito alla ‘Cancellazione delle segnalazioni di mancato pagamento’ di cui al DL 38/11) e l'impressione che accorta dottrina ne ha ricavato è che nel nostro ordinamento sia venuta affermandosi l'idea che l'attività di centralizzazione dei dati attinenti ai rapporti di credito non si esaurisca più sul piano del rapporto tra l'intermediario segnalante e il gestore della centrale rischi - riflettendosi sul soggetto segnalato solo dall'esterno in termini di eventuale illiceità ex art. 2043 cod. civ. - ma si caratterizzi quale attività che investe dall'interno il rapporto tra banca intermediaria e cliente quantomeno per la fase di

Ordinanza, Tribunale di Prato Dott.ssa Maria Iannone del 21 aprile 2017

trasmissione nelle centrali rischi dei flussi informativi da parte dell'intermediario, con l'effetto che dall'affermazione dell'esigenza di tutelare il segnalato per i possibili effetti pregiudizievoli che l'attività condotta da un terzo è idonea a provocare nella sfera dei suoi interessi giuridicamente protetti (in particolare quello alla riservatezza dei propri dati personali) si passa alla prospettiva della necessità che la raccolta e la trasmissione dei dati del proprio cliente venga effettuata da parte della Banca intermediaria nel rispetto delle regole che presidono all'attuazione del rapporto contrattuale, tra le quali rientrano quelle di buona fede e correttezza in *executivis* (cfr. artt. 1175 e 1375 cod.civ.);

- Del resto, la centralità del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti bancari costituisce ormai un approdo giurisprudenziale consolidato, tanto da essere considerato il paradigma al quale deve essere ispirato l'intero rapporto banca-cliente, come mostra la frequente applicazione che di tale principio viene fatta nell'ambito delle controversie in materia di rapporti bancari;

- In tale prospettiva, è stato osservato che il legislatore ha pian piano inteso spostare il 'baricentro' della disciplina in materia di privacy dai gestori delle centrali rischi (cioè i titolari del trattamento dei dati personali dei fruitori del credito, in quanto tali fulcro della disciplina privacy) sugli intermediari bancari e, più in particolare, sul segmento di attività di centralizzazione dei rischi che fa capo a questi ultimi, tanto che in dottrina si è potuto affermare che, poiché l'intermediario raccoglie e trasmette i dati della propria clientela, cioè della propria controparte contrattuale, la relativa attività si innesta sulla relazione essenzialmente negoziale dalla quale è scaturito il rapporto di credito oggetto di segnalazione, con la duplice conseguenza, da una parte, che l'intermediario è tenuto a conformare la sua condotta allo stesso parametro valutativo al quale sono assoggettati i comportamenti che ricadono nella sfera contrattuale, cioè buona fede e correttezza, che richiamano il più generale dovere di solidarietà contrattuale (cfr. sul tema Cass. 7/11/2011, n. 23033), e, dall'altra, che la segnalazione illegittimamente/erroneamente operata può far sorgere a carico dell'intermediario non solo una responsabilità di natura aquiliana, ma anche una responsabilità *stricto sensu* contrattuale, che trae origine proprio dall'inadempimento dell'obbligo di buona fede e correttezza o del più generale dovere di solidarietà contrattuale, sì che le stesse previsioni normative/regolamentari che si pongono in sostanziale linea di continuità con la descritta tendenza a ricondurre l'attività di segnalazione degli intermediari nell'ambito del rapporto banca-cliente possono essere considerate quali specifiche concretizzazioni di tale dovere (cfr. Trib. Verona 27 maggio 2014; Trib. Parma, 30 giugno 2010; Trib. Lecce, 2 luglio 2009; Trib. Matera, 18 giugno 2008; Trib. Bari, 19 maggio 2011);

- In quest'ambito, assume particolare rilevanza l'obbligo dell'intermediario di dare informativa al cliente precedentemente alla prima segnalazione effettuata a suo carico, come espressamente previsto per la segnalazione a sofferenza nella C.R. Banca d'Italia con il 14° Aggiornamento 29.04.2011 della Circolare n. 139/91 e per le segnalazioni relative a rapporti di credito al consumo effettuate presso qualunque centrale rischi, sia pubblica che privata, dal novellato art. 125, 3 comma, T.U.B. (cfr. D.Lgs. 141/10), trattandosi in entrambi i casi di obbligo che, trovando il proprio fondamento nella finalità di consentire al cliente di essere messo tempestivamente a conoscenza del rischio dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio al fine di consentirgli di valutare ed assumere le iniziative idonee ad evitare la segnalazione, costituisce concretizzazione del più generale obbligo di solidarietà tra controparti contrattuali (cfr. Trib. Verona 27 maggio 2014);

- Le decisioni giurisprudenziali che si sono occupate della questione hanno altresì affermato che *"la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca*

Ordinanza, Tribunale di Prato Dott.ssa Maria Iannone del 21 aprile 2017

d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (Cass. civ. Sez. I, 09/07/2014, n. 15609; Cass. civ. Sez. I, 01/04/2009, n. 7958);

- In particolare, ai fini della sussistenza del presupposto per la segnalazione a sofferenza, la situazione di insolvenza deve intendersi come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, in considerazione della liquidità del soggetto, delle sue condizioni finanziarie complessive, della sua capacità produttiva e/o reddituale, dell'importo del credito accordato, dell'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario ovvero di altri dati indicativi che inducano a ritenere la riscossione del credito "a rischio" (cfr. Trib. Salerno 22.4.2002, in Dir. Fall. 2002, II, 497);

- La giurisprudenza ha poi ribadito che deve escludersi ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione, sì che il giudice può sindacare il corretto utilizzo del potere di segnalazione, dichiarandone l'illegittimità, laddove vi sia stato dello stesso un utilizzo erroneo, e può concedere la misura cautelare atipica di cui all'articolo 700 c.p.c. al fine di far cessare la segnalazione stessa, perché il perseguimento dell'interesse pubblicistico, sotteso alla disciplina della Centrale Rischi, può ritenersi conseguito solo se le banche utilizzino il potere di segnalazione nel rispetto della normativa di riferimento (Trib. Alessandria 20.10.2000 in Dir. e Prat. Soc. 2001, pag. 79);

- Tanto premesso, nel caso – con specifico riferimento al *fumus boni iuris* – dalla documentazione prodotta in atti si evince che il preavviso venne inviato dalla BANCA alla ricorrente solo in data successiva (su tale data si riscontra una certa incertezza atteso che la data apposta sulla missiva è il 18.1.2017 ancorché non risulti prodotta in atti la prova della data di sua spedizione – o ricezione - tale non potendo essere considerato il doc. 4 all.to da parte ricorrente trattandosi di una mera stampata dell'estratto del sito delle POSTE ITALIANE e non essendo stata prodotta la missiva e la ricevuta di ritorno – trattasi di racc. a.r. come indicato nell'intestazione - in esame ad opera della BANCA la quale pur citandola nel corpo della memoria come doc. 2 a p- 3 della memoria – nessuno dei documenti indicati infatti corrisponde a tale atto - non l'ha poi allegata al deposito telematico effettuato) all'effettiva segnalazione alla predetta Centrale rischi avvenuta già il 17.1.2017 (v. all.to a doc. 5 fasc. parte ricorrente non oggetto di contestazione ad opera della resistente), in guisa che la predetta comunicazione è giunta quindi tardivamente e da considerarsi *tamquam non esset*;

- Cionondimeno, la scrivente condivide il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, a mente della quale tale omissione non è di per sé idonea a rendere illegittima la segnalazione in quanto non ne rappresenta condizione di validità, dovendo valutarsi a tal fine solamente l'esistenza della condizione di grave difficoltà economica, come prescritto dall'art 51 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Peraltro, sebbene si ritiene che una preventiva comunicazione in astratto sia utile in quanto consente al debitore di avviare un dialogo in ordine all'esistenza delle condizioni legittimanti la segnalazione a sofferenza, quale può essere la dimostrazione della possibilità di far fronte al debito, non può sottacersi che, all'esito della tardiva conoscenza della segnalazione, il ricorrente non ha fornito né alla resistente, né tanto meno al giudizio, elementi per escludere la ricorrenza della potenziale insolvenza;

Ordinanza, Tribunale di Prato Dott.ssa Maria Iannone del 21 aprile 2017

- all'inverso, deve reputarsi raggiunta la prova, sebbene solamente in tale fase sommaria ed allo stato degli atti, delle condizioni che consentono di ritenere verosimile la condizione di insolvenza della ricorrente;

- in primis va considerato che incontestato oltre che documentalmente provata è la sussistenza di un debito della ricorrente nell'ammontare totale di oltre centro mila euro nei confronti dell'Istituto resistente, tenuto peraltro conto che la Banca ha ritualmente comunicato il recesso dal contratto di mutuo e dal conto corrente che alla chiusura già presentava un saldo negativo per oltre 7 mila euro;

- va poi evidenziato che dalla certificazione CERVED depositata in atti dalla **BANCA** emerge che la ricorrente ha notevolmente ridotto le garanzie patrimoniali a suo tempo prestate mediante la costituzione di fondi patrimoniali (doc. 4 fasc. resistente);

- ne discende che l'ammontare della complessiva esposizione debitoria della ricorrente rispetto all'Istituto di credito, la mancata risposta alle diffide inoltrate (a cui ha fatto seguito esclusivamente la proposizione del presente ricorso ex art. 700 c.p.c.), l'inadempimento perdurante sino allo stato attuale neppure contestato, la diminuzione delle garanzie a suo tempo prestate nei termini di cui sopra, l'assenza di elementi da cui desumere la volontà della ricorrente di ripianare la propria posizione debitoria anche e solo ventilando un piano di rientro, nonché l'assenza di elementi che lascino presumere una capacità patrimoniale tali da far fronte agli impegni negoziali assunti inducono a reputare, ancorché ad una valutazione sommaria ed allo stato degli atti, la sussistenza degli indici per reputare legittima la segnalazione alla Centrale rischi;

- la riscontrata mancanza del requisito del *fumus boni iuris* nei termini di cui sopra consente di reputare superata o assorbita l'indagine in ordine al preteso *periculum in mora* peraltro solo genericamente allegato dalla ricorrente;

- le spese del presente procedimento seguono la soccombenza della ricorrente da liquidare come in dispositivo in favore della resistente nei valori medi dello scaglione indicato nel ricorso introduttivo (indeterminabile da reputarsi di media complessità) del DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria tenuto conto della mancanza di tale attività.

P.Q.M.

respinge il ricorso; condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.783,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.

Prato, 21 aprile 2017

**Il Giudice
Dott.ssa Maria Iannone**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*